

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEL VOLONTARIATO SINGOLO

Art. 1 Definizione di volontariato

- 1.** Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.
- 2.** Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore di singole persone e nuclei o gruppi.
- 3.** Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, le attività di cui al successivo art. 4., nelle quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare, ma non a sostituire, i servizi del terzo settore e altri servizi già svolti direttamente dai dipendenti comunali.
- 4.** Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte di singoli cittadini, nel rispetto delle vigenti norme di legge.
- 5.** Il Servizio di Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana sono esclusi dall'ambito del presente regolamento in quanto regolati da specifica normativa e specifiche convenzioni.
- 6.** L'attività di volontariato è libera. Ogni individuo può intraprendere in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni ambito di intervento.

Art. 2 Valorizzazione del volontariato

Il Comune di Sommatino

- a)** riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;
- b)** promuove il contributo del volontariato al concorso per il conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;

c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, seminari, feste, mostre, anche con il coinvolgimento dei volontari.

Art. 3 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato individuale tra persone residenti nel Comune di Sommatino o che hanno in Sommatino il centro dei propri interessi, per scopi di pubblico interesse;

Art. 4 Ambito di applicazione

1. I Volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle aree elencate nell'Allegato A al presente regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale non può avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolari gravità. In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente o supplire carenze di organico. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

3. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha facoltà di indicare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari rispetto a quelle elencate nell'Allegato A), individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i Volontari.

4. I Responsabili dei vari servizi interessati dalle attività di volontariato hanno il compito di impostare un percorso di attività che tenga conto delle esigenze progettuali e delle azioni proprie del servizio, previo accordo con l'Ufficio Servizi alla Persona, responsabile della tenuta e della gestione dell'albo dei Volontari singoli di cui al successivo Art. 5.

5. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di volta in volta di pubblicizzare l'attivazione dei singoli progetti per favorire la realizzazione degli stessi mediante l'iscrizione, all'albo di cui al successivo art. 5, di nuovi volontari interessati allo svolgimento dell'attività.

Art. 5 Istituzione dell'Albo dei singoli Volontari

E' istituito presso il Comune di Sommatino l'Albo dei singoli Volontari, suddiviso per area di attività, nel quale singoli Volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente Art. 4.

L'Albo dei singoli Volontari viene descritto in apposito documento collegato a questo Regolamento, specificando le modalità di utilizzo e i requisiti richiesti ai singoli Volontari per l'iscrizione.

La tenuta e l'aggiornamento dell'albo è affidato ad un dipendente in ruolo presso l'Ufficio Servizi alla Persona.

Art. 6 Rinuncia, revoca e cancellazione dall'Albo

Il Volontario può rinunciare, in qualsiasi momento, al servizio civico, dandone comunicazione al responsabile della tenuta dell'Albo. Può, altresì, sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, la propria collaborazione con il Comune, dandone tempestiva comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Servizi alla Persona. La sospensione temporanea non comporta la cancellazione dall'Albo.

L'incarico di singolo Volontario può essere revocato, previo provvedimento motivato, per inadempienza, o per assenza non giustificata superiore a 15 giorni, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.

Art. 7 Rapporto tra Associazioni e Volontari

L'Amministrazione si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

L'iscrizione all'albo dei singoli Volontari non esclude l'essere socio-iscritto ad Associazioni di volontariato.

Potranno essere organizzati incontri tra i Volontari e le Associazioni al fine di:

- a) promuovere le Associazioni impegnate in attività di solidarietà sociale;
- b) promuovere la partecipazione al Volontariato, in particolare dei giovani;
- c) facilitare il confronto tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni;
- d) far emergere i bisogni sociali del territorio, così come rilevato dalle attività delle Associazioni;
- e) individuare le priorità e le proposte di interventi di solidarietà sociale.

Art. 8 Copertura assicurativa

L'Amministrazione Comunale provvede ad assicurare tutti gli iscritti all'Albo dei singoli Volontari che prestano attività di volontariato contro gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima.

La copertura assicurativa può non essere attivata nel caso dei soci delle Associazioni che possiedono già una copertura assicurativa nello svolgimento delle attività di routine della propria Associazione purché sia certa che la copertura sia garantita anche per la specifica attività di volontariato svolta nell'ambito di questo Regolamento.

Art. 9 Disciplina applicativa

L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del settore interessato.

Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.

Il servizio di volontariato di cui al presente regolamento non dà vita, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente, ma si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari.

Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.

All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione i volontari, associati o meno, questi e i Responsabili dei Servizi interessati preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi.

Tali accordi devono prevedere:

- Per l'Amministrazione:

a) la definizione, per ogni settore di intervento, del programma di massima degli interventi da effettuare e delle azioni da svolgere, delle modalità di svolgimento e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;

b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;

c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;

d) l'impegno a fornire ai volontari adeguata formazione e addestramento relativamente alle attività da svolgere, ai rischi da affrontare e alle corrette misure di prevenzione e protezione;

e) l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, e per la responsabilità civile verso terzi;

f) le modalità di coordinamento e monitoraggio dell'attività dei volontari.

- Per i Volontari:

a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà o sviluppo sociale, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

b) l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;

c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

d) I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di uno strumento identificativo che, portati in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

e) Gli interessati autorizzano l'Amministrazione, in ottemperanza alla legge 196/2003 al trattamento dei dati personali ai soli fini dell'attività oggetto del presente regolamento.

Art. 10 Riconoscimenti

L'Amministrazione Comunale intende riconoscere ai cittadini che prestano attivamente il servizio civico volontario le seguenti agevolazioni:

- rilascio di appositi attestati di servizio e di merito;
- agevolazioni per l'accesso agli eventi e manifestazioni organizzati dal Comune.

Art. 11 Disposizioni transitorie e finali

L'Ufficio Servizi alla Persona è la struttura comunale competente per le relazioni con il volontariato e le libere forme associative, nonché per l'adozione dei provvedimenti finali di accoglimento/diniego delle domande, di revoca dell'incarico e di cancellazione dall'Albo singoli Volontari.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.